

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze: / 3976/2004

Registro Generale: 6692/2004

nelle persone dei Signori:

CORRADO CALABRO' Presidente
NICOLA GAVIANO Cons.
DAVIDE SORICELLI Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 14 Luglio 2004

Visto il ricorso 6692/2004 proposto da:

LA MANTIA NAZARENO ED ALTRI

ARCIDIACONO GIUSEPPE

BUCCA GIUSEPPINA

CAPPELLETTI GIUSEPPINA

COLASANTI CLAUDIO

CRASTIA MARCO

DE PAOLA ANNA

LA MORGESE ROBERTO

MADDALENA MARIA

LIPPIELLO LUCIA

PRATO MARIAROSARIA

PEDACE PIETRO

ORLANDI FABRIZIO

NUCIFORA AURELIO

MOSCARIELLO ANNA

MORETTI TEODOLINDA

MIGGIANO ALESSANDRA

MARAGO' ESTER

VENEZIA MAURO

TARQUINI CARMINE

TARABORELLI GIUSY

SORICHETTI ISABELLA

SONNINO GIAMPIERO

SILVAGNI MARIA FENICE

SERGI ANGELICA LETIZIA

SATOLLI UMBERTO

SAMMARCO SILVIA ROSA

MAFFEI GIANFRANCO

DI SOMMA ALFONSO

FUSACCHIA BERNARDINO

GIUSTI SIMONETTA

GUARINO MARIA LUISA

IACINO LUIGI

INFANTINO MARIA ANGELA

rappresentato e difeso da: *POLITO AVV. FLAVIO MARIA*
con domicilio eletto in ROMA VIA PASUBIO, 2 presso *POLITO AVV. FLAVIO MARIA*

contro

*MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MIN GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
e nei confronti di
CASCELLA FRANCESCO
e nei confronti di
MADDALUNA VITTORIO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle graduatorie distrettuali definitive per l'ammissione al concorso interno per l'accesso alla qualifica di "Ufficiale Giudiziario" pos.C2, relative ai distretti di **Roma, Brescia, L'Aquila, Firenze, Torino, Perugia, Ancona, Napoli, Catanzaro, Messina, Caltanissetta, Catania.**

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il relatore I Ref. DAVIDE SORICELLI e udito altresì l'avvocato Polito per i ricorrenti;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto, per quanto attiene al profilo della giurisdizione, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 15 ottobre 2003 n. 15403 e ordinanza 26 maggio 2004, n. 10183) hanno di recente affermato il principio secondo cui la residuale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali di cui all'articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si riferisce non solo ai concorsi strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro ma anche alle procedure di selezione interna per la progressione del personale già assunto a qualifiche o fasce superiori, essendo anche queste finalizzate all'accesso del personale stesso alle qualifiche che tende a conseguire;

Ritenuto, per quanto attiene agli ulteriori profili di rito, che: a) la maggior parte dei ricorrenti è collocata nelle graduatorie distrettuali definitive per l'ammissione al percorso formativo per cui è causa in posizioni tali da far ritenere estremamente improbabile che essi possano risultare tra i vincitori della selezione; b) debba ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti, ivi compresi gli eventuali subentranti e gli ammessi con riserva, inseriti nelle graduatorie distrettuali relative all'ammissione al percorso formativo, dato che le censure dedotte implicherebbero, in caso di accoglimento del ricorso, la integrale rinnovazione del procedimento sulla base di diversi principi e regole;

Ritenuto, per quanto attiene alla valutazione del *fumus boni iuris*, che il ricorso presenti, ad un primo e sommario esame, profili di fondatezza in quanto le disposizioni di contratto collettivo disciplinanti la selezione e, consequenzialmente, gli atti di quest'ultima, non appaiono conformi ai principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in sede di interpretazione degli articoli 3, 51, 97 e 98 C. e, in particolare, ai principi secondo cui: 1) il passaggio ad una fascia funzionale o qualifica superiore non può di regola sottrarsi alla regola del pubblico concorso, costituendo una forma di reclutamento; 2) la previsione di concorsi interni riservati ai dipendenti per una percentuale di posti disponibili particolarmente elevata è tendenzialmente irragionevole e contrasta con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. salvo la sussistenza di particolari ragioni – da specificare volta a volta – che rendano tale previsione compatibile con la salvaguardia del principio del buon andamento; 3) viola il principio del buon andamento dell'Amministrazione una procedura selettiva che appaia, anche in relazione alla genericità dei contenuti del percorso formativo e delle prove, finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento

verso l'alto di tutto il personale; 4) la valorizzazione ingiustificata dell'anzianità di servizio è irragionevole e la deroga al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno viola i principi di eguaglianza e di buon andamento; 5) è illegittima la previsione dell'accesso a posti di qualifiche non immediatamente superiore a quella posseduta (C.C. n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002);

Considerato che la profilata contrarietà delle disposizioni dei contratti collettivi ai principi sopra indicati - costituenti regole di ordine pubblico valevoli sia per la legge, sia per il regolamento sia per la contrattazione collettiva - determinerebbe l'illegittimità dei provvedimenti di indizione della procedura e degli atti consequenziali (formazione e approvazione delle graduatorie);

Ritenuto che sussista il presupposto del grave ed irreparabile pregiudizio, in quanto la definizione della procedura contestata, tenuto anche conto dell'elevato numero di soggetti coinvolti, avrebbe come conseguenza la consolidazione di situazioni il cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l'assetto organizzativo dell'amministrazione;

P.Q.M.

1) ordina ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti inseriti nelle graduatorie distrettuali definitive per la ammissione al percorso formativo per la posizione di ufficiale giudiziario C2, secondo i principi e nei limiti indicati in premessa; dato che l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile il ricorso alla notifica nei modi ordinari, si autorizza, ai sensi degli artt. 14 e 16, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio - nei confronti dei soggetti diversi delle organizzazioni sindacali - con la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso, contenente i motivi e senza l'indicazione nominativa degli intimati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito *internet* del ministero della giustizia.

A tal fine è fatto obbligo a parte ricorrente di procedere alla notifica nei modi ordinari alle organizzazioni sindacali e di presentare la richiesta di pubblicazione dell'avviso in questione al ministero della giustizia entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

Entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta il ministero provvederà alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale e nel proprio sito *internet*.

Nel termine di quindici giorni dall'esecuzione di ciascuno di tali adempimenti parte ricorrente depositerà presso la segreteria del T.A.R. la prova dell'avvenuta notifica nelle forme rispettive.

2) accoglie l'istanza di tutela cautelare e, per l'effetto, sospende la procedura selettiva per cui è causa;

3) fissa la trattazione del merito del ricorso per l'udienza pubblica del 17 novembre 2004.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 14 Luglio 2004

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE: